

Oggetto: Piano di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Grugliasco possedute al 31/12/22 ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i. (TUSP) e contestuale ricognizione dei Servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022. Anno 2023.

Su proposta del Sindaco,

Premesso che:

- i piani di razionalizzazione sono misure organizzative periodiche che verificano le condizioni di mantenimento delle partecipazioni in singole società partecipate e/o l'esigenza di adozione di misure correttive, onde evitare che le medesime producano sistematicamente perdite per gli enti partecipanti o, comunque, che generino spese prive di copertura finanziaria;
- l'articolo 20 comma 1 del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, (cosiddetto Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, d'ora in poi anche T.U.S.P.) prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (...);
- secondo quanto stabilisce il successivo comma 2, le amministrazioni pubbliche adottano i piani di razionalizzazione, che vengono corredati di un'apposita relazione tecnica, ove rilevano la sussistenza di alcune delle seguenti condizioni:
 - a) partecipazioni detenute in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite perché strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- parallelamente, l'art. 24 comma 1 del TUSP contempla la revisione straordinaria

delle partecipazioni in società pubbliche, specificando che *"le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5 commi 1 e 2, sono alienate (...)"*; trattasi di un'operazione posta in essere una tantum a seguito dell'entrata in vigore del TUSP, mentre la ricognizione periodica delle partecipazioni viene effettuata a cadenza annuale.

- ai sensi dell'art. 20 del TUSP, i provvedimenti di razionalizzazione periodica vengono adottati dall'organo competente (Consiglio Comunale) entro il 31 dicembre di ciascun anno e successivamente, oltre ad essere trasmessi alla banca dati istituita ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, vengono trasmessi alla struttura di monitoraggio del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia, ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. n. 175 del 2016, nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

- in riferimento al 31/12/2021, il Comune di Grugliasco ha approvato, con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 22 dicembre 2022, l'assetto delle società e degli enti partecipati; pertanto, si rende necessario procedere alla medesima analisi al 31/12/2022, dando atto che, ad oggi, non sono intervenute modifiche sostanziali e l'amministrazione ritiene, pertanto, di non procedere alle operazioni di fusione ovvero di soppressione o alienazione delle quote societarie ai sensi degli artt. 24 e 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

Considerato che il Comune di Grugliasco attualmente partecipa direttamente al capitale di alcune società, laddove per quota % di partecipazione della società direttamente detenuta si intende la percentuale di azioni o quote societarie detenute direttamente dall'Amministrazione sul totale del capitale della società partecipata, come di seguito rappresentato:

Nominativo Società	Anno di acquisizione partecipazioni	Quota partecipazioni	Finalità della società
CAAT S.C.P.A.	2002	0,04 %	Costruzione e gestione mercato agro-alimentare all'ingrosso.
CIDIU S.p.A.	2003	24,03%	Gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, nettezza urbana, trasporto e trasformazione del materiale raccolto, recupero energetico.

LE SERRE S.r.l.u.	1999	100,00%	Gestione e promozione dei servizi alla persona con riferimento alle attività informative e di comunicazione, culturali, ambientali, ricreative, educative e sociali.
SORIS S.P.A	2021	1,00% (importo quantificato in Euro 78.000,00)	La società ha per oggetto la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, dei tributi e di altre entrate dei Soci, e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità sia diretta che indiretta.
ZONA OVEST DI TORINO S.r.l.	2002	17,34%	Svolgimento di attività dirette alla promozione e allo sviluppo sociale, economico e infrastrutturale dell'area metropolitana della zona Ovest di Torino.
SMAT S.p.A.	2001	0,51%	Gestione del servizio idrico integrato nonché attività ad esso connesse compresi studio, progettazione e realizzazione impianti specifici sia direttamente che indirettamente
TRM S.p.A.	2002	0,01%	Progettazione, realizzazione e gestione degli impianti per il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti nell'Area Sud della Provincia di Torino.
BANCA ETICA S.p.A	1998	0,0018 (30 AZIONI)	La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non Soci, ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. La Società, ispirandosi a principi della Finanza Etica, si propone di gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di

			ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività.
--	--	--	--

Rilevato che, a tal proposito, sebbene la Società Banca Etica S.p.A., non abbia ad oggetto erogazione di servizi di interesse generale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, il Comune di Grugliasco ne mantiene la partecipazione alla luce del disposto di cui all'art. 4 co. 9 ter del TUSP secondo cui è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima;

Posto che la sussistenza di una o più delle suddette condizioni di cui al comma 2 non preclude all'amministrazione pubblica, alla luce dei parametri di sostenibilità finanziaria e della convenienza economica declinata nei canoni di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa di cui all'articolo 5 del TUSP, di decidere, comunque, per il mantenimento di una società partecipata, poiché *" gli esiti della ricognizione possono essere vari e sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata, la quale può consistere sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi sia in una misura di razionalizzazione (Cfr. Delib. Corte dei Conti Toscana n. 69/2002; Sentenza TAR Sicilia Sez. I, 04/04/2022, n. 964);"*

Rilevato che, parimenti, la Giurisprudenza della Corte dei Conti si è pronunciata in ordine alla valenza precettiva dei sopra esposti parametri, *"la ricorrenza di uno solo di essi non obblighi, necessariamente, l'amministrazione pubblica socia all'adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento, ma imponga l'esplicitazione formale delle alternative azioni di razionalizzazione prescritte dalla legge, soggette a verifica entro l'anno successivo"* (Cfr. Corte dei Conti Campania n. 240 del 18/09/2023).

Rilevato che il Comune di Grugliasco partecipa indirettamente al capitale delle seguenti Società, laddove per quote di partecipazione detenute indirettamente si intendono le quote di azioni o quote societarie detenute dall'amministrazione tramite altre società/enti partecipati direttamente dall'Amministrazione stessa:

– per il tramite di SMAT S.p.A., si fornisce la seguente tabella che mostra le società dalla medesima partecipate direttamente, nonché la quota percentuale detenuta dal Comune di Grugliasco a titolo indiretto:

- CADOS (Consorzio Ambiente Dora Sangone): quota di partecipazione 10,74%;
- COS (Consorzio Ovest Solidale): quota di partecipazione 26,04%;
- CSI PIEMONTE: quota di partecipazione 0,42%;
- AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE: quota di partecipazione 0,76%;
- CIT (Consorzio Intercomunale Torinese): quota di partecipazione 2,20%

Dato atto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente (alla data del 31.12.2022) è stato istruito in conformità alle linee guida approvate dal Ministero del Tesoro e dalla Corte dei Conti (deliberazione della sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/7/2017 e n. 22/SEZAUT/2018/INPR), come risultante dalle schede di revisione periodica reperibili sul sito del MEF <https://portaletesoro.mef.gov.it/it/singlenewspublic.wp?contentId=NWS236> e che si allegano alla presente Delibera quali parti integranti e sostanziali (**all. A1_Banca Etica S.p.A.; all. A2_Caat ScpA; all. A3_Cidiu S.p.A.; all. A4_Le Serre S.r.l.; all. A5_Smat S.p.A.; all. A6_Soris S.p.A.; all. A7_Trm S.p.A.; all. A8_Zona Ovest di Torino S.r.l.**).

Ritenuto che, con un unico atto Deliberativo, si è reputato opportuno procedere sia alla Ricognizione periodica delle società partecipate sia alla Relazione dei Servizi pubblici locali di cui all'art. 20 D.lgs. n. 201/2022, così come anche indicato dall'Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani).

Dato atto che:

- Un importante complemento all'analisi che deve essere compiuta in sede di ricognizione periodica delle società partecipate ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, è rappresentato dal recente Decreto Legislativo n. 201/2022, rubricato "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", entrato in vigore a far data dal 31 dicembre 2022, che all'art. 30 stabilisce espressamente: *"I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti".*

- Al secondo comma la norma dispone che *" la ricognizione (...) è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi*

dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175 del 2016 ”.

- Il Comune di Grugliasco, alla luce della suddetta normativa, è tenuto ad effettuare, al 31/12/2023, la ricognizione periodica gestionale dei Servizi pubblici locali di rilevanza economica, verificando il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel relativo contratto di servizio ovvero nel capitolato d'opera e/o accordo di programma;

- I servizi pubblici locali oggetto di disamina, ai sensi del comma 2 del D. lgs. n. 201/22, sono quei servizi "erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale";

Considerato che, a tal proposito occorre distinguere tra:

- i servizi pubblici a rete;
- i servizi pubblici non a rete;

Posto che, l' articolo 2, lett. d), D.lgs. n. 201 del 2022 fornisce una definizione dei servizi pubblici locali a rete costituiti dalla distribuzione dell'energia elettrica, dalla distribuzione del gas naturale, dal servizio idrico integrato, dalla gestione dei rifiuti urbani ed dal trasporto pubblico locale e che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio. I servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente;

Ritenuto che:

- con riferimento al perimetro dei servizi pubblici non a rete di rilevanza economica, appare significativo il Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica n. 639 del 31 agosto 2023 approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D.Lgs n. 201/2022";

- il suddetto Decreto menziona, a titolo esemplificativo, tra i servizi non a rete, l'affidamento di impianti sportivi, parcheggi, servizi cimiteriali, luci votive e trasporto scolastico;

Considerato che la Corte Costituzionale con Sentenza n. 325 del 17/11/2010, ha effettuato una equiparazione tra "servizio pubblico locale di rilevanza economica" e di "servizio di interesse economico generale" (cosiddetto SIEG), di derivazione comunitaria ed afferma: *"le due nozioni assolvono l'identica funzione di identificare i servizi la cui gestione deve avvenire di regola al fine di tutelare la concorrenza, mediante affidamento a terzi secondo procedure competitive ad evidenza pubblica";* poi afferma: *"entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento ad un servizio che:*

- *è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa, in senso ampio, come qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato;*
- *fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette quindi a realizzare anche fini sociali) nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni;"*.

Posto che, stante quanto sopra, appare pacifica la non riconducibilità a servizi pubblici locali a rilevanza economica:

- dei servizi locali di interesse generale privi di rilevanza economica (servizi sociali, socio-assistenziali, culturali);
- dei servizi strumentali erogati a supporto di funzioni amministrative pubbliche delle quali rimane titolare la pubblica amministrazione, che le esercita per conseguire le proprie finalità istituzionali (i servizi pubblici, invece, mirano a soddisfare bisogni o esigenze della collettività senza interposizione della pubblica amministrazione).

Richiamato l'articolo 31 del D.Lgs. n. 201/2022, sulla Trasparenza nei servizi pubblici locali, che afferma che la relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali e gli altri provvedimenti elencati dalla norma (compreso il contratto di servizio) debbano essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente e contestualmente trasmessi all' ANAC, che provvede alla immediata pubblicazione degli stessi sul proprio portale, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

Dato atto che:

- alla luce della sopra esposta normativa e delle riflessioni giurisprudenziali, il Comune di Grugliasco ha predisposto la presente Relazione di ricognizione dei Servizi Pubblici locali di rilevanza economica utilizzando le schede reperibili dal sito di Anci <https://www.anci.it/wp-content/uploads/Quaderno-n-46-ricognizione-spl-art.-30-dlgs-201-22.pdf>, che formano i **seguenti allegati**, quali parti integranti e sostanziali della presente Delibera di Consiglio Comunale e segnatamente:
 - all. B1_Servizio di teleriscaldamento;
 - all. B2_Servizi cimiteriali;
 - all. B3_Servizio asilo nido Allende;
 - all. B4_Servizio asilo nido Bolle di musica;

- all. B5_Servizio asilo nido Pimparadiso;
 - all. B6_impianto sportivo Palazzetto dello Sport;
 - all. B7_Impianto sportivo Via Leonardo da Vinci;
 - all. B9_Circolo Bocciodromo Santa Maria;
 - all. B10_Piscina comunale;
 - all. B11_Servizio refezione scolastica.
- il Comune di Grugliasco ha ritenuto quindi di inserire nella propria Relazione i seguenti servizi pubblici locali a rilevanza economica (affidati a società esterne tramite procedure di affidamento ex D.lgs. n. 50/2016, successivamente sostituito dal D.lgs. n. 36/2023), il cui contenuto è ben dettagliato nelle suddette schede.

Alla luce di quanto sopra, si da atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 30 D.lgs. n. 201/2022, la seguente trattazione costituisce appendice della Relazione di razionalizzazione di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 175 del 2016.

Difatti, un discorso a *latere* deve essere affrontato per la società Le Serre S.r.l.u., società *in house* e partecipata dal Comune al 100%, anche nell'ottica di motivare il mantenimento nella gestione dei servizi pubblici locali (di natura non economica e strumentale), onere prescritto dall' art. 30 ultimo comma del D.lgs. n. 201/2022;

La società Le Serre s.r.l.u., in virtù della partecipazione totalitaria del Comune di Grugliasco e del rispetto dei principi individuati dalla giurisprudenza europea e recepiti dalla normativa nazionale, quali in particolare l'esercizio del controllo analogo da parte dell'Ente pubblico socio e lo svolgimento della parte più importante delle attività a favore dell'Ente medesimo, si qualifica quale Società *in house*;

La Società Le Serre S.r.l.u. è nata nel 1999 per iniziativa della Città di Grugliasco e della Città di Torino, con lo scopo di amministrare e promuovere l'omonimo Parco Culturale Le Serre e, a far data dal 2006, la Società è divenuta affidataria della gestione e delle strutture del Parco Culturale stesso.

In seguito, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 19 del 1 aprile 1999 ad oggetto "*Costituzione di società a responsabilità limitata per la gestione di servizi culturali denominata Le Serre srl*" stabiliva di dare vita, di concerto con il Comune di Torino, ad una società a responsabilità limitata per l'assunzione della gestione dei servizi alla persona nei settori della cultura, dell'arte e della ricreazione e approvava la relativa bozza di Statuto;

La società Le Serre S.r.l.u. ha la propria sede legale in via Tiziano Lanza 31 a Grugliasco (TO), un capitale sociale pari ad Euro 12.480,00 con Codice fiscale, Partita iva e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Torino n. 07868770012 REA n.

TO- 928501. Il Comune è l'unico socio.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da tre amministratori: un Presidente e due Consiglieri nominati dal Sindaco di Grugliasco;

Attualmente, secondo quanto prevede il "Contratto di servizio per l'affidamento della gestione di servizi sociali, educativi e ricreativi; di servizi informativi e di progetti culturali e ambientali", relativo al periodo dal 1° Aprile 2013 sino al 31 Agosto 2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 dell' 8/4/2013, come integrata con DGC n. 87 del 15 aprile 2013, la società rappresenta "il braccio operativo" del Comune di Grugliasco nella cura e nella gestione di determinati servizi pubblici locali non a rilevanza economica, come previsto dall'art. 2 dello Statuto, e riconducibili a:

- servizi sociali, educativi e ricreativi;
- servizi informativi;
- progetti culturali e ambientali;

La gestione dei servizi affidati prevede, inoltre, che la società *in house* svolga anche le attività strumentali alla prestazione degli stessi, ed, in particolare, attività di progettazione e realizzazione di opere, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare, come peraltro già previsto dallo statuto societario e dal contratto di servizio.

Fermo quanto sopra, il Comune di Grugliasco, al fine di valutare l'idoneità della società *in house* di perseguire ordinariamente il proprio oggetto sociale e di valutare altresì la convenienza economica della gestione, tramite la propria *in house*, delle suddette attività, ha affidato, con Determinazione n. 60 del 28/01/2020 del Dirigente del Settore Politiche Sociali e Giovanili, un incarico professionale allo "Studio Moine-Branca - Dottori Commercialisti associati Revisori Legali", il quale è pervenuto a conclusioni positive circa la possibilità di continuare ad affidare le suddette attività per il periodo 2020-2024.

Secondo lo Studio Moine - Branca, la società Le Serre S.r.l.u. " *presenta un patrimonio netto (capitale più riserve) piuttosto limitato (...). Da ciò consegue la necessità che la società possa contare su una potenziale redditività delle commesse ad essa affidate, posta la fragilità patrimoniale da cui è caratterizzata.*

Dall'esame analitico condotto sulla società in house Le Serre srl si evince che:

- *la verifica del costo orario lordo del personale ha fornito dati che possono essere considerati congrui rispetto alla tipologia di attività e di mansioni svolte;*
- *l'attribuzione delle risorse umane tra le diverse attività svolte dalla società è stata effettuata in modo analitico e attendibile;*
- *le procedure per l'acquisizione di beni e servizi risultano effettuate secondo corretti criteri amministrativi, che tengono conto dei vincoli normativi caratterizzanti le società a capitale pubblico; i costi che la società ottiene a seguito dell'espletamento delle procedure previste possono considerarsi congrui;"*

A sostegno della convenienza economica e dell'assenza di una potenziale competitività nel mercato delle suddette tipologie di attività si segnala che la società *in house* svolge attività di natura puramente strumentale e non contabilizza in bilancio alcun utile;

Pertanto, l'Ente ritiene, alla luce dei suddetti parametri, che la Società Le Serre S.r.l.u. sia in grado di continuare a gestire le attività affidate e disponga di mezzi adeguati per farvi fronte anche a livello organizzativo, fermo restando che per gli anni a seguire l'amministrazione effettuerà ulteriori, ed eventualmente diverse, valutazioni in merito al mantenimento dei suddetti servizi alla società medesima.

In ordine alla società *in house* Cidiu S.p.A. (partecipata per il 24,03%) si rileva come la valutazione richiesta dal secondo comma dell'art. 30 D.lgs. n. 201/2022 direttamente collegabile ai servizi pubblici locali, non è di spettanza dell'Amministrazione poiché la suddetta società risulta essere affidataria dei servizi da parte del Consorzio Ambiente Dora Sangone (Cados), il quale:

- esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti Gestori del servizio: Acsel S.p.A. (bacino 15 B) e Cidiu S.p.A. (bacino 15 A);
- è costituito da 54 Comuni ed esercita le funzioni di governo e coordinamento dell'organizzazione dei servizi per assicurare la gestione integrata dei rifiuti urbani.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte,

Visto il "*Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica*", approvato con D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 s.m.i. ed, in particolare l'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" ai sensi del quale entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni pubbliche:

- effettuano una fotografia complessiva delle società in cui detengono una partecipazione predisponendo un piano di razionalizzazione;
- effettuano una verifica sull'attuazione del piano di razionalizzazione dell'anno precedente;

Richiamati l' articolo 4 " Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", e l' articolo 16 "Società in house" del D.Lgs. n. 175/2016;

Richiamate le Deliberazioni della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR circa l'obbligatorietà della razionalizzazione e n. 22/SEZAUT/2018/INPR per l'adozione delle linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 D.lgs. n. 175/2016;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 21 dicembre 2021, con cui l'Ente ha approvato l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie e il conseguente piano di razionalizzazione in relazione al 2020, nonché, altresì, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 22 dicembre 2022, con cui l'Ente ha approvato l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie e il conseguente piano di razionalizzazione in relazione al 2021;

Ritenuto opportuno con la presente deliberazione effettuare l'assetto delle società partecipate dando atto che non sono intervenute modifiche rispetto all'anno precedente;

Sentiti, in relazione a ciascuna società partecipata dall'Ente, i Dirigenti di riferimento;

Ritenuto opportuno mantenere la partecipazione dell'Ente nelle società sopra elencate;

Richiamate le Deliberazioni Consiliari n. 19 del 29 marzo 2017 e n. 44 del 26 settembre 2018, n. 81 del 18 dicembre 2019, e n. 91 del 22 dicembre 2020 e n. 109 del 21 dicembre 2021 in cui si dava atto che nei confronti delle società partecipate dall'Ente sussistono gli elementi di necessità per il perseguimento di finalità istituzionali dell'Amministrazione e/o per la produzione di servizi di interesse generale, e delle altre condizioni di legge in mancanza delle quali si configurerebbe un quadro tale da rendere obbligatorie le cessioni societarie;

Considerata la funzione di indirizzo e controllo che la norma attribuisce al Consiglio Comunale, in particolare l'articolo 42 co. 2 lett. e), secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza in merito *"all'organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione"*;

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, di cui all'articolo 1, co. 1 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990;

Dato atto che:

- in continuità con quanto disposto con i precedenti provvedimenti, con il provvedimento del Sindaco n. 21 del 29.12.2021 e con successivo provvedimento n. 16 del 12.06.2023, si è disposto di attribuire ordinariamente in capo al Segretario Generale le funzioni di supporto in materia di consorzi e società partecipate, svolte a favore dei Dirigenti cui è attribuita la relativa responsabilità gestionale di indirizzo e controllo;

Visto il D.lgs. 201/2022 di *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di*

rilevanza economica” ed in particolare l'art. 30 rubricato “verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali”;

Visto l'articolo 31 del suddetto Decreto in relazione agli obblighi di trasparenza e alla trasmissione degli atti all'Anac;

Richiamato il Decreto del MIMIT n. 639 del 31/8/2023 recante *“Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022”;*

Viste:

- la Direttiva del 26/02/2014, n. 2014/23/UE, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

- la Direttiva del 26/02/2014, n. 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

Richiamato il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Visto il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 28/07/2023;

Vista la presa d'atto ed approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2024-2026 approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 05.10.2023;

Vista la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 264 del 11/12/2023;

Visto il Bilancio di Previsione 2023/2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/01/2023;

Vista la deliberazione di G.C. n. 74 del 07/04/2023 di Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO 2023/2025 e successivamente modificato e aggiornato con deliberazione di G.C. n. 163 del 14.07.2023 e n. 214 del 16.10.2023;

Visto lo Statuto Comunale;

Attestate la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla formazione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del

TUEL-D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei rispettivi Responsabili, ai sensi dell'art. 49 del TUEL - D.Lgs. N. 267/00;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale Dott.ssa GIUSEPPINA DE BIASE, in forza delle suindicate attribuzioni aggiuntive conferite;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è sottoposta all'esame della competente Commissione Consiliare;

Tutto ciò premesso, si propone affinché il **Consiglio Comunale**, tenendo conto delle osservazioni in premessa

DELIBERI

1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) Di approvare le schede relative all'assetto ricognitivo delle partecipazioni del Comune di Grugliasco (alla data del 31.12.2022), allegato al presente provvedimento (**all. A1_Banca Etica S.p.A.; all. A2_Caat ScpA; all. A3_Cidiu S.p.A.; all. A4_Le Serre S.r.l.; all. A5_ Smat S.p.A.; all. A6_Soris S.p.A.; all. A7_Trm S.p.A.; all. A8_Zona Ovest di Torino S.r.l.**), quali parti integranti e sostanziali;

3) Di dare atto che, in relazione alle partecipazioni direttamente detenute dal Comune di Grugliasco nel capitale delle società CAAT S.c.p.A., LE SERRE s.r.l.u., SMAT S.p.A., TRM S.p.A., CIDIU S.p.A., SORIS S.P.A , ZONA OVEST DI TORINO S.R.L., nonché della società BANCA ETICA non sono intervenute novità sostanziali rispetto all'anno precedente;

4) Di dare atto che il Comune di Grugliasco, al 31/12/2022, partecipa indirettamente al capitale delle seguenti società:

- Per il tramite di S.M.A.T S.p.A:

- Per il tramite CIDIU S.p.A:

La CIDIU Servizi S.p.A. è la società impiantistica del Gruppo CIDIU, alla quale è affidata la gestione dei rifiuti nel territorio e la gestione post operativa delle discariche esaurite.

I comuni soci e CADOS (Consorzio Ambiente Dora Sangone) esercitano attraverso Cidiu S.p.A. un controllo pubblico prevalente sulla Società di cui trattasi, la cui composizione societaria al 24/12/2021 è la seguente:

- Cidiu S.p.A. 82,91%
- Amiat S.p.A. 17,09%

Il Comune di Grugliasco partecipa indirettamente alla società CIDIU Servizi , per il tramite di CIDIU S.p.A. per lo 0,823% delle quote.

5) Di dare atto che non sussistono le condizioni per procedere ad un piano di razionalizzazione (alienazione/fusione/soppressione) nei confronti delle società partecipate dall'Ente, attesa la presenza dei requisiti necessari per il perseguimento di finalità istituzionali dell'Amministrazione e/o per la produzione di servizi di interesse generale, e delle altre condizioni di legge.

6) Di affermare pertanto che, sulla base dell'analisi effettuata, l'Ente non è tenuto per legge ad alcuna dismissione delle partecipazioni detenute in società di capitali.

7) Di demandare agli uffici competenti la trasmissione dei dati relativi a ogni singola partecipata sul sito del MEF, nonché sul sito della Corte dei Conti.

8) Di approvare la Relazione sui servizi pubblici locali di rilevanza economica e le relative schede dettagliate ai sensi del D.lgs. n. 201/2022 (**all. B1_Servizio di teleriscaldamento; all. B2_Servizi cimiteriali; all. B3_Servizio asilo nido Allende; all. B4_Servizio asilo nido Bolle di musica; all. B5_Servizio asilo nido Pimparadiso; all. B6_impianto sportivo Palazzetto dello Sport; all. B7_Impianto sportivo Via Leonardo da Vinci; all. B9_Circolo Bocciodromo Santa Maria; all. B10_Piscina comunale; all. B11_Servizio refezione scolastica**), dando atto dell'erogazione, in favore dei cittadini, dei servizi pubblici locali, non a rete, aventi rilevanza economica, così come specificati nelle suddette schede allegate;

9) Di approvare, ai sensi del secondo comma dell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 l'appendice della Relazione di razionalizzazione di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 175 del 2016;

10) Di dare atto che la Società in house Le Serre S.r.l.u., società in house e partecipata dal Comune al 100%, svolge esclusivamente attività e servizi di natura strumentale;

11) Di demandare agli Uffici competenti la trasmissione all'Anac della presente Deliberazione e dei relativi allegati contenenti la descrizione dei servizi pubblici locali;

12) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Grugliasco nella sezione "Amministrazione Trasparente";

13) Di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente.

GDB/vv